LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001, n. 16

Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni

Art. 1 Finalità e principi

- 1. La Regione del Veneto e le province promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
- a) coinvolgimento delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2;
- b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale;
- promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili;
- d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili da inserire al lavoro;
- e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale.

Art. 2 Destinatari

1. I destinatari della presente legge sono le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 3 Azioni e strumenti

1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui all'articolo 1 attraverso:

- a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con impiego di strutture e risorse proprie e delle province, secondo la disciplina della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" e successive modificazioni;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro e, per quanto riguarda i disabili psichici, di assistenza anche in fase post-assunzione;
- c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
- d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4 Programmazione regionale degli interventi

- 1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, nonché le organizzazioni rappresentative dei soggetti disabili di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone un programma annuale degli interventi sulla base delle analisi fornite dall'ente Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che dovranno tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati nell'anno precedente.
 - 2. Il programma di cui al comma 1 prevede:
- a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell'inserimento lavorativo;
- b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;
- c) gli organismi pubblici e privati accreditati all'intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;
- d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di convenzioni che i servizi delle province di cui all'articolo 6 possono sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;
- e) il riparto tra le province delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili e del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, costituito presso il ministero

- del lavoro anche sulla base della specifica regolamentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2000.
- 3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con il programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

Art. 5 Programmazione provinciale

- 1. In attuazione del programma regionale di cui all'articolo 4, ed in coerenza con il piano provinciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, le province predispongono il programma annuale degli interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone disabili, con l'indicazione degli obiettivi e dei progetti da realizzare nel corso dell'anno e delle risorse agli stessi destinate.
- 2. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) sarà operata sulla base dei risultati conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento, illustrati in apposita relazione da trasmettere alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6 Servizio di inserimento lavorativo

- 1. Le province istituiscono il servizio di inserimento lavorativo dei disabili secondo le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
- 2. Il servizio di cui al comma 1 rispetta gli indirizzi fissati dal programma provinciale di cui all'articolo 5 e si avvale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni.
- 3. Il servizio di cui al comma 1, per le attività di progettazione, accompagnamento e valutazione delle politiche di inserimento lavorativo dei disabili, in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, si avvale del servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all'articolo 11.
- 4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.
- 5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti.
- 6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati.

Art. 7 Conferenza permanente

- 1. É istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.
- 2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3. Ai lavori della conferenza partecipano: le province, gli organismi scolastici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione", le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni dei disabili, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.
 - 4. Compiti della conferenza sono:
- a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;
- b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone disabili;
- c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.
- 5. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce luogo e modalità per lo svolgimento della conferenza.

Art. 8 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

- 1. É istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:
- a) l'assessore regionale alle politiche dell'occupazione o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il segretario regionale competente in materia di formazione e lavoro con funzioni di vicepresidente;
- c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e quattro

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

- d) quattro rappresentanti delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale dei quali almeno uno rappresentante delle associazioni dei disabili psichici, espressi secondo specifica procedura definita dalla Giunta regionale;
- e) quattro rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.
- 4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.
- 5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere c), d), e) del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.

Art. 9

Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

- 1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ed in applicazione del decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, provvede, sentita la competente commissione consiliare, alla ripartizione fra le province delle risorse assegnate alla Regione del Veneto a valere sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Le stesse sono destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- 2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di cui all'articolo 8.

Art. 10 Convenzioni tipo

1. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 19, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 anche sulla base delle linee programmatiche di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili", approva i modelli di convenzione tipo che le province stipulano in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere definiti criteri generali di indirizzo in tema di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ulteriormente integrabili con deliberazione delle Commissioni provinciali per le politiche del lavoro.

CAPO II

Istituzione del Servizio di integrazione lavorativa (SIL)

Art. 11

Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto

- 1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all'impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, anche in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:
- a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili e delle aziende;
- b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d'integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) monitoraggio;
- d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore, e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
- 2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da apposite convenzioni.

Art. 12 Norme di organizzazione

1. Il direttore generale dell'azienda ULSS provvede all'articolazione e alla dotazione organica del servizio di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri generali approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente

legge per le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si fa fronte con le risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto sul fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito presso il ministero del lavoro, che andranno a costituire la dotazione del capitolo n. 23029 denominato "Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 2001.

- 2. La Regione, con le risorse di cui al comma 1 e a far data dalla loro effettiva assegnazione, corrisponde annualmente alle province le somme occorrenti per gli interventi previsti dalla presente legge.
- 3. Agli ulteriori oneri derivanti dai programmi regionali di inserimento lavorativo e servizi connessi, quantificabili in lire 400.000.000 per l'anno 2001, si fa fronte con ricorso in termini di competenza e di cassa allo stanziamento iscritto sul capitolo n. 23030 denominato "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68".

Art. 14 Norma transitoria

1. Sino all'adozione del sistema di accreditamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione degli organismi di formazione professionale.

Art. 15 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 agosto 2001

Galan

INDICE

CAPO I

Attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Destinatari
- Art. 3 Azioni e strumenti
- Art. 4 Programmazione regionale degli interventi
- Art. 5 Programmazione provinciale
- Art. 6 Servizio di inserimento lavorativo
- Art. 7 Conferenza permanente
- Art. 8 Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
- Art. 9 Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
- Art. 10 Convenzioni tipo

CAPO II

Istituzione del Servizio di integrazione lavorativa (SIL)

- Art. 11 Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto
- Art. 12 Norme di organizzazione

CAPO III

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 13 Norma finanziaria
- Art. 14 Norma transitoria
- Art. 15 Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Note agli articoli
- 4 Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Grazia, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 29 settembre 2000, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 ottobre 2000, dove ha acquisito il n. 61 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari
 1^a, 3^a e 5^a in data 12 ottobre 2000;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 aprile 2001, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2001, n. 6616;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 luglio 2001;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 luglio 2001, n. 1028/22906, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con le seguenti osservazioni:
 - "La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali con telefax n. 200/4744/VE 060/06.7, in data 23 c.m., ha reso noto che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001, ha deliberato di non opporsi all'ulteriore corso della legge regionale in oggetto.

Con l'occasione il Governo ha osservato che:

- 1) le attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della legge regionale non possono ricomprendere prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, anche se afferenti a persone disabili, in quanto l'art. 3 del D.P.C.M. 14.2.2001 punto e) stabilisce che gli interventi anche di natura economica di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica, sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria e rientrano tra le attività di competenza dei Comuni;
- 2) all'articolo 9 della legge regionale, nelle modalità di ripartizione del Fondo, le Province debbono attenersi a quanto previsto nell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 così come novellato dall'art. 6 della legge 68/99 che prevede l'istituzione di un comitato tecnico all'interno della commissione Provinciale del Lavoro, al quale sono demandati compiti di valutazione delle inabilità dei soggetti disabili, nonché compiti di controllo periodici sulle condizioni di inabilità."

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge n. 68/1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" entrata in vigore nel gennaio 2000, ha radicalmente mutato la filosofia del collocamento cosiddetto obbligatorio, introducendo il concetto di inserimento lavorativo mirato con l'applicazione di strumenti del tutto nuovi quali le convenzioni;

abolendo le rigidità delle assunzioni per categoria, e prevedendo graduatorie uniche; ripartendo in modo più equilibrato l'obbligo delle assunzioni per il sistema imprenditoriale; assegnando agevolazioni correlate alla gravità della disabilità degli assunti; prevedendo un apposito fondo regionale destinato al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo alimentato dai proventi degli esoneri ed eventuali sanzioni.

La profondità delle innovazioni non è stata però sostenuta dalla celerità del processo ulteriormente attuativo della legge, essendo stati i decreti ministeriali nella stessa previsti emanati con grave ritardo.

In tale situazione era facile prevedere una distonia tra legge e disciplina regolamentare successiva, ed era particolarmente difficoltoso per il legislatore regionale definire criteri in materie delicate quali le procedure di accertamento della capacità lavorativa residua, la concessione degli esoneri parziali e applicazione delle sanzioni, il funzionamento del Comitato Tecnico, la costituzione delle graduatorie, per le quali gli articoli 1 comma 4; 5 comma 4; 6; 8 comma 4 della legge n. 68/1999 prevedevano, come già detto, una previa decretazione ministeriale.

Per questa ragione nella scorsa legislatura la Giunta regionale aveva predisposto il disegno di legge n. 579, arrivato all'illustrazione nella competente Commissione consiliare e non approvato per cessazione dell'attività legislativa a fine febbraio.

In tale disegno di legge alcune significative questioni erano stata trattate avvalendosi degli schemi di regolamento ministeriali ancora non formalmente emanati dal Governo, confidando nella conferma delle opzioni nei testi definitivi.

La mancata approvazione del disegno di legge n. 579 ha indotto la Giunta a stralciare le parti che, pur non richiedendo espressamente l'atto legislativo, sollecitavano indicazioni urgenti per gli uffici preposti delle province e per le stesse aziende.

I provvedimenti in questione sono il n. 1002 del 21 marzo 2000, che detta criteri di concessione degli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e il pagamento, riscossione e versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi e delle sanzioni, e il n. 1982 del 30 giugno 2000, che detta ulteriori criteri applicativi in tema di Comitato Tecnico, graduatoria provinciale unica degli aventi diritto a collocamento, procedure di redazione delle schede professionali.

Un precedente provvedimento, il primo dopo l'entrata in vigore della legge n. 68/1999, è stato approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 240 del 1 febbraio 2000 per ribadire alcune prime disposizioni ministeriali, ma anche per chiarirne i limiti di applicazione.

Il disegno di legge di cui di seguito si illustrano brevemente gli articoli, disciplina pertanto quelle parti della legge n. 68/1999 che richiedono espressamente l'atto legislativo (Fondo regionale disabili), e quelle che pur nell'abbondanza delle norme attuative (decreti ministeriali e provvedimenti amministrativi regionali) abbisognano di opportuni raccordi e completamenti logici.

Alcuni articoli (l'11 e il 12) si riferiscono all'istituzione dei Servizi di Integrazione Lavorativa presso le Aziende ULSS del Veneto. I servizi in questione sono una realtà ormai da anni ma non è stata mai formalmente sancita la costituzione con atto legislativo regionale, pur essendo le prestazioni degli stessi ampiamente utilizzate da soggetti pubblici e privati.

L'occasione della disciplina attuativa della legge n. 68/1999, e soprattutto la prescrizione dell'articolo 7 comma 2 della legge regionale n. 31/1998 che indica proprio nei Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS l'interlocutore tecnico privilegiato per la gestione dei compiti in materia di fasce deboli da parte delle province, induce alla formale istituzione degli stessi.

Articolo 1

Sono le finalità e i principi della legge che oltre a quelli già evidenziati nella legge n. 68/1999 si collegano necessariamente a quelli del decreto legislativo n. 469/1997 per ciò che attiene allo stretto collegamento e all'integrazione tra i momenti dell'orientamento, della qualificazione e del vero e proprio avviamento.

Articolo 2

Nella definizione dei destinatari il riferimento obbligato è all'articolo 1 della legge n. 68/1999 essendo il presente disegno di legge attuativo della stessa, e disponendo per l'organizzazione di strumenti e l'attivazione di organismi che a questa si richiamano.

Articolo 3

L'articolo 3 esplicita le azioni e gli strumenti da mettere in campo per il perseguimento delle finalità, ribadendo i principi ispiratori della legge.

Articoli 4 e 5

Gli strumenti della programmazione regionale e provinciale rispondono a due precise esigenze. La prima quella di definire necessariamente gli obiettivi qualitativi e quantitativi dell'intervento regionale, introducendo forme di raccordo in una realtà come quella veneta già particolarmente vivace e di ottimo livello tecnico, e legando gli incentivi e le agevolazioni ai risultati conseguiti; la seconda è quella del necessario collegamento ai criteri di ripartizione del Fondo nazionale dell'articolo 13 della legge n. 68/1999, che proprio gli articoli 4 e 5 del regolamento che ne disciplina il funzionamento (il n. 91 del 13 gennaio 2000) subordinano al volume dell'iniziativa regionale opportunamente certificata dall'amministrazione regionale.

Articolo 6

La previsione di un apposito servizio che presso ogni Provincia regoli le procedure, non poche e sicuramente complesse, della nuova legge, non deve apparire norma invasiva dell'autonomia organizzativa, ma opportuna indicazione di omogeneità a livello regionale per le relazioni interne al sistema, ma anche per esigenze degli operatori che dall'esterno allo stesso si rivolgono.

Le modalità organizzative, che naturalmente non escludono forme di ulteriore decentramento a livello di Centro per l'Impiego, sono demandate agli atti interni alle Amministrazioni provinciali che in tal senso possono trovare opportune forme di coordinamento.

Articolo 7

L'istituzione della Conferenza permanente è innovativa non essendo organo previsto dalla legge n. 68/1999, e risponde ad esigenze di

migliore coinvolgimento delle rappresentanze delle diverse categorie sulle politiche generali dell'inserimento lavorativo dei disabili, ed anche di opportuna integrazione di settori che non sempre per il passato si sono coordinati.

Articolo 8

La composizione dell'organo di gestione del Fondo regionale, che è distinto da quello nazionale destinato alle misure di fiscalizzazione ed altre provvidenze, registra in modo equilibrato la presenza dei soggetti che sono interlocutori essenziali della problematica dell'inserimento lavorativo dei disabili.

Articolo 9

Nell'articolo sono riportati gli elementi essenziali dell'impiego del Fondo che, proveniente dal riparto ministeriale, viene assegnato alle province.

Il regolamento ministeriale n. 91 è già molto dettagliato, ed il provvedimento della Giunta regionale che ripartisce il fondo opererà il necessario ed opportuno concerto con tutti i soggetti interessati.

Articolo 10

La previsione delle convenzioni tipo, pur non espressamente richiamata nella legge n. 68/1999, è sembrata opportuna per definire criteri omogenei a livello regionale in una materia che è molto delicata, e che si presta a diversificazioni di trattamento quanto mai inopportune tra provincia e provincia...

Il modello regionale, peraltro concertato con gli organismi collegiali previsti dalla legge regionale n. 31/1998, definisce una griglia di procedure e strumenti che sono comunque integrabili a seconda delle esigenze del mercato del lavoro locale con deliberazioni delle Commissioni provinciali del lavoro, ribadendo in tal modo il sistema delle garanzie del livello provinciale.

Articoli 11 e 12

L'articolo 11 istituisce nelle Aziende ULSS del Veneto il Servizio di Integrazione Lavorativa che a mezzo convenzione fornisce le prestazioni tecniche di supporto ai percorsi di inserimento lavorativo avviati dai servizi all'impiego delle province, e l'articolo 12 tratta delle norme di organizzazione.

Articolo 13

La norma finanziaria indica due distinte parti. Quella dedicata alle agevolazioni dell'articolo 13 della legge n. 68/1999 per la quale è in via di emanazione il decreto ministeriale di riparto del fondo nazionale tra le regioni, e quella del Fondo regionale di cui all'articolo 14 che con larga approssimazione, mancando strumenti attendibili di previsione, è stata stimata in lire 400 milioni per l'anno 2001, somma iscritta nel capitolo n. 23030 della legge di bilancio.

Articolo 14

Prevede la dichiarazione d'urgenza.

3. Note agli articoli

Nota all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 è il seguente:
- "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) (omissis);
- b) lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate."

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 1 della legge n. 68/1999 è il seguente:
- "Art. 1. Collocamento dei disabili.
- 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
- 3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778, alla legge 5 marzo 1965, n. 155, alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397, e alla legge 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, e alla legge 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

- 4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
- 5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.
- 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità. "

Note all'art. 4:

- Il testo degli articoli 19 e 21 della legge regionale n. 31/1998 è il seguente:
- "Art. 19 Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali.
- 1. E istituita la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta costituisce, con proprio decreto, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di seguito denominata Commissione, nominando i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b). Con analogo decreto sono sostituiti i componenti dimissionari. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio regionale.
- 3. La Commissione è così composta:
- a) Assessore regionale con delega alle politiche dell'occupazione, con funzioni di Presidente;
- b) n. 3 rappresentanti delle associazioni degli industriali (di cui uno in rappresentanza della piccola impresa), n. 3 rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, n. 2 rappresentanti delle organizzazioni delle centrali cooperative, n. 2 rappresentanti delle associazioni del settore agricolo, n. 2 rappresentanti del settore commercio e turismo e n. 12 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti assicurando a tutte le parti sociali

sindacali almeno un rappresentante. I rappresentanti vengono designati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali secondo i parametri del vigente ordinamento, ovvero da quelle più rappresentative a livello regionale e che abbiano sottoscritto accordi con la Giunta regionale sulle problematiche dell'occupazione o che partecipino al tavolo di concertazione sulle politiche del lavoro e della formazione:

- c) consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- c bis) un rappresentante designato dalle associazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- 4. La Commissione si riunisce validamente con la presenza della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 5. In caso di assenza del Presidente preside il Vicepresidente che con cadenza semestrale viene espresso a rotazione dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali presenti in Commissione.
- 6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore dell'Ente Veneto Lavoro o un funzionario dallo stesso delegato e, su invito del Presidente ed in funzione degli argomenti trattati, amministratori, funzionari, e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ente Veneto Lavoro con qualifica non inferiore a funzionario. La segreteria comunica al comitato di cui all' articolo 21 gli ordini del giorno delle sedute della Commissione nonché gli atti dalla stessa assunti.
- 7. Per il Consigliere di parità, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni dei lavoratori di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, è previsto un membro supplente.
- 8. In fase di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituisce la Commissione regionale per la concertazione con le parti sociali.
- 9. La Commissione, entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 2, approva su proposta del direttore dell'Ente di cui all' articolo 8, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento, con previsione di articolazione della stessa in sottocommissioni con eventuali poteri deliberanti, e con garanzia di pari rappresentanza delle parti sociali. Con lo stesso regolamento sono disciplinate le modalità e le procedure del supporto tecnico-istruttorio che l'Ente deve garantire alla Commissione, con particolare riferimento alle funzioni del consigliere di parità che dovrà avvalersi di apposita struttura messa a disposizione dall'Ente.
- Art. 21 Comitato di coordinamento istituzionale.
- 1. Al fine di garantire un efficace coordinamento tra Regione, Province ed Enti locali in tema di politica attiva del lavoro, orientamento formazione e monitoraggio del mercato del lavoro, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato Comitato.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. Con analogo decreto sostituisce i

componenti dimissionari. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

- 3. Il Comitato è composto da:
- a) l'Assessore regionale con delega alle politiche dell'occupazione, con funzioni di Presidente;
- b) i Presidenti delle amministrazioni provinciali del Veneto o Assessori delegati;
- c) quattro rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'ANCI con almeno due Sindaci di Comune capoluogo di Provincia o Assessori delegati;
- d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'UN-CEM.
- 4. Il Comitato si riunisce validamente con la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 5. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'Ente regionale di cui all' articolo 8, che cura l'istruttoria di tutti gli atti sui quali lo stesso è chiamato a deliberare.
- 6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Ente regionale di cui all' articolo 8. La segreteria trasmette alla Commissione di cui all' articolo 19 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.
- 7. In fase di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato di coordinamento istituzionale.
- 8. Entro sei mesi dalla costituzione di cui al comma 7 il comitato approva, su proposta del Direttore dell'Ente, un apposito regolamento di disciplina del suo funzionamento."
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 68/1999 è il seguente:
- "Art. 11. Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
- 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
- 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
- 3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
- 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento

nel ciclo lavorativo ordinario.

- 5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
- 6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
- 7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile:
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12. Cooperative sociali.

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
- 2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

- b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
- c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
- d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
- 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
- 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
- 3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
- 3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
- 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili. "
- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 31/1998 è il seguente:
- "Art. 4 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia e programma regionale.
- 1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sulla base del programma previsto al comma 2, alle province sono conferite ulteriori funzioni in materia di:
- a) i servizi all'impiego;
- b) le politiche del lavoro;
- c) le funzioni di gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla regione attraverso i propri centri di formazione;
- d) altri interventi connessi in tema di formazione;
- e) altre funzioni, comunque disciplinate da norme di legge e da regolamenti statali, che esauriscano il proprio iter procedimentale presso le attuali direzioni provinciali del lavoro.
- 2. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
- 3. La proposta di programma di cui al comma 2 è predisposta dalla Giunta regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 19 e del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 e contiene:
- a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche;
- b) la tipologia delle funzioni e delle iniziative da realizzare;

- c) le indicazioni delle risorse finanziarie;
- d) i tempi di realizzazione e di esercizio effettivo;
- e) le modalità di verifica e monitoraggio;
- f) i criteri di integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative.
- 4. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma di cui al comma 2 possono essere aggiornati annualmente, osservando le procedure di cui ai commi precedenti sulla base delle nuove situazioni, nonché in relazione ai riscontri derivati dalle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti.
- 5. I centri di formazione professionale regionale di cui all' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, sono attribuiti alle province a partire dall'anno formativo successivo a quello di approvazione del programma di cui al comma 2. La Giunta regionale determinerà la nuova dipendenza funzionale dei centri di formazione regionali e le linee di azione e di destinazione delle relative risorse.
- 6. Sono altresì conferite alle province le funzioni ed i compiti in materia di lavori socialmente utili di cui all' articolo 31, la gestione di progetti di incentivo al reimpiego di cui all' articolo 32 e l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale che l'attuale normativa statale assegna alla Direzione provinciale del lavoro.
- 7. Alle province sono conferite altresì le funzioni di cui all'articolo 35 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."

Nota all'art. 5:

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 31/1998 è il seguente:
- "Art. 5 Piano provinciale per il lavoro.
- 1. Al fine di esercitare le funzioni conferite dall' articolo 4, le province presentano alla Regione, entro due mesi dalla data della pubblicazione nel BUR del programma previsto dal medesimo articolo 4, un piano provinciale per il lavoro contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro nel quale siano specificati, in particolare:
- a) le tipologie di intervento;
- b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole funzioni;
- c) i risultati attesi;
- d) la localizzazione dei servizi;
- e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
- f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento evidenziando il co-finanziamento.
- 2. La proposta della provincia viene formulata garantendo la concertazione tra le parti sociali all'interno della Commissione di cui all' articolo 23.
- 3. Le province, nei piani prevedono le modalità di erogazione dei servizi anche mediante convenzioni con qualificate ed accreditate strutture pubbliche e private in conformità all'articolo 17 della legge

- 24 giugno 1997, n. 196 e relativo decreto attuativo, al fine di migliorare la qualità dei servizi e realizzare le funzioni delegate.
- 4. La Giunta regionale, sentita la commissione di concertazione regionale di cui all' articolo 19, verifica la rispondenza ai criteri del programma di cui all' articolo 4 dei piani provinciali per il lavoro.
- 5. L'esercizio effettivo da parte delle province delle funzioni conferite dovrà avvenire entro e non oltre il termine previsto dall' articolo 4, comma 3, lettera d) e comunque entro tre anni dalla verifica dei piani di cui al comma 4."

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 36 della legge regionale n. 31/1998 è il seguente: "Art. 36 Centri per l'impiego.
- 1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, articolazione e sedi dei centri per l'impiego, sentiti la Commissione ed il Comitato di cui agli articoli 19 e 21.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 sarà adottato sulla base di apposita rilevazione dell'Ente Veneto Lavoro che tenga conto oltre che dei parametri dettati dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, delle possibili sinergie con servizi amministrativi già attivati o da attivare sul territorio, in applicazione di normative e programmi comunitari, statali e regionali.
- 3. In via transitoria, e fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1, i centri per l'impiego sono attivati presso le attuali sedi di sezione circoscrizionale per l'impiego del Veneto.
- 4. Il personale dei ruoli ministeriali attualmente in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed interessato alle procedure di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, continuerà a prestarvi servizio fino a diversa determinazione delle amministrazioni provinciali, sia in ordine alle funzioni che alla sede di assegnazione."
- Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 31/1998, è il seguente:
- "2. Le funzioni ed i compiti indicati negli articoli 3 e 4 sono svolti dalle province avvalendosi dei centri per l'impiego previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed assicurando, per la gestione di compiti e funzioni in materia di fasce deboli, i raccordi tecnici con i servizi di inserimento lavorativo delle Aziende ULSS."

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 14 della legge n. 68/1999 è il seguente:
- "Art. 14. Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
- 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

- 2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
- 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
- 4. Il Fondo eroga:
- a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge."
- Per il testo dell'art. 14, comma 3, della legge n. 68/1999 vedi nota all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 31/1998, vedi nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 31/1998,vedi nota all'art. 4.

Note all'art.9:

- Per il testo degli artt. 19 e 21 della legge regionale n. 31/1998,vedi nota all'art. 4
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 68/1999 è il seguente:
- "Art. 13. Agevolazioni per le assunzioni.
- 1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
- a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;
- b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra

- il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.
- 3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
- 5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.
- 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
- 9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste. "

Note all'art. 10:

- Per il testo degli artt. 19 e 21 della legge regionale n. 31/1998, vedi nota all'art. 4.

- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 è il seguente:
- "Art.14. Disposizioni finali.
- 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'àmbito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- 2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione."
- Per il testo degli artt. 11 e 12 della legge n. 68/1999, vedi nota all'art. 4.

Nota all'art. 11:

- Per il testo dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 31/1998, vedi nota all'art. 6

Nota all'art. 13:

- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 68/1999, vedi nota all'art. 9.

4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo n. 23030

L. 400 milioni

"Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68"

5. Struttura di riferimento

Direzione lavoro